



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

(D.P.R 263/2012)

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO

(Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012)



§ 1. Premessa

Le presenti *Linee Guida* definiscono il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti a norma dell'art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 (di seguito denominato **REGOLAMENTO**) con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all'art. 4, comma 9, **REGOLAMENTO**.

Le *Linee Guida* sono state redatte sulla base delle proposte elaborate dal Gruppo Tecnico Nazionale per l'Istruzione degli Adulti istituito con decreto dipartimentale 5 marzo 2013, n. 6 e successive integrazioni e modifiche. Il gruppo, coordinato dal Direttore della Fondazione CENSIS, ha visto la partecipazione di esperti designati da IX commissione della conferenza delle Regioni, ANCI, UPI, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola, INDIRE, INVALSI, ISFOL, nonché da esperti provenienti dalle istituzioni scolastiche.

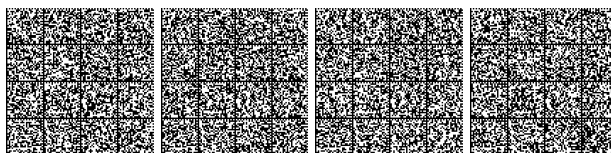
Le *Linee Guida* hanno tenuto conto, altresì, delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni con Ministeri, Enti ed esperti del settore¹, dei contributi condivisi sulla piattaforma realizzata dall'INDIRE, che ha offerto ai partecipanti al Gruppo la possibilità di continuare anche a distanza il dibattito sulle tematiche oggetto degli incontri, e quindi di arricchire il confronto in presenza con ulteriori riflessioni e l'apporto di materiali di approfondimento, nonché dei documenti elaborati nel corso di seminari nazionali cui hanno preso parte dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti ed esperti del settore².

Le *Linee Guida* contengono indicazioni a sostegno dell'autonomia dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, dove sono erogati i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, e delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nelle quali sono incardinati i percorsi di istruzione di secondo livello, con particolare riferimento all'assetto organizzativo (§3), all'assetto didattico (§4) e agli strumenti di flessibilità (§5).

Le *Linee Guida* sono aggiornate periodicamente in relazione alle risultanze delle azioni di monitoraggio e valutazione di sistema, di cui all'art. 10 del **REGOLAMENTO**, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

¹ Sono stati uditi rappresentanti del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione); Ministero della Giustizia (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria); Rete delle scuole ristrette; Isfol (Coordinatore Nazionale per l'implementazione dell'agenda Europea per l'apprendimento degli Adulti); Edaforum.

² Fiuggi 11-13 Novembre 2009 e 17-19 Marzo 2010.

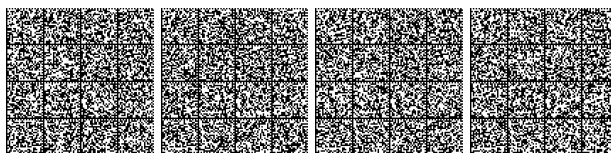


§ 2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Si richiamano di seguito le principali disposizioni che disciplinano il contesto normativo nel quale si inquadrano le presenti Linee guida:

A) Leggi, Decreti Legge, Decreti legislativi

- art. 117 della Costituzione;
- testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
- legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante Norme per l'edilizia scolastica.
- decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c, della legge 28 marzo 2003 n. 53
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 ed in particolare l'art. 1, comma 632.
- Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
- decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'art. 64, comma 4 lettera f) che prevede la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.
- decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;



- legge 15 luglio 2009, n. 94 contenente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", art. 1 comma 22, lettera i) e comma 25
- decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 contenente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto, n. 135;
- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

B) D.P.R., D.P.C.M., D.I., D.M., Direttive, Intese CU, Accordi (CU, CSR, CR), Accordi MIUR/Min.Int.

- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli articoli 41 e 43;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art.



- 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'art. 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
 - decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2013";
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
 - decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;
 - decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2008, recante riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n.9, di applicazione dell'art. 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n.139, con allegato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 giugno 2010 "Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009";
 - decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2, commi 1 e 3, del medesimo Regolamento";
 - decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2013 recante definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

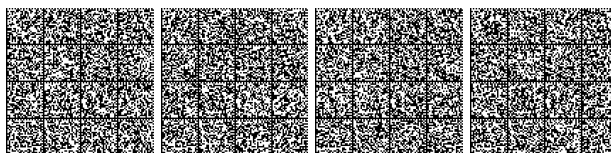


- decreto interministeriale 7 febbraio 2013 recante Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- direttiva 15 luglio 2010, n. 57 contenente le linee guida a norma dell'art. 8, comma 3, d.P.R. 15 marzo 2010, n.88 ;
- direttiva 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida a norma dell'art. 8, comma 6, d.P.R. 15 marzo 2010, n.87;
- direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 in materia di linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n.88;
- direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 in materia di linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87;
- decreto interministeriale prot. n. 7428 del 24 aprile 2012, recante "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- decreto interministeriale prot. n. 7431 del 24 aprile 2012, recante "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- direttiva 1 agosto 2012, n. 69 in materia di linee guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8, comma 2, lettera c) del d.P.R. 15 marzo 2010, n.88;
- direttiva 1 agosto 2012, n. 70 in materia di linee guida per i percorsi degli Istituti Professionali relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8, comma 4, lettera c) del d.P.R. 15 marzo 2010, n.87;
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 concernente il "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
- decreto interministeriale del 7 ottobre 2013 "Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli Istituti Tecnici istituito con decreto interministeriale MIUR-MEF del 24 aprile 2012 con l'opzione "Tecnologie del legno" nell'articolazione "Meccanica, mecatronica ed energia" articolazione "Meccanica e mecatronica";
- ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 - Educazione in età adulta. Istruzione e formazione;
- intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, repertorio atti n. 129/CU del 16 dicembre 2010, riguardante "l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali



e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1 - quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

- accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 36/CSR del 29 aprile 2010 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, Repertorio atti n. 154/CU del 20 dicembre 2012 riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti 252 del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti . 14/021/CR08/09 del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale riguardante riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP);
- accordo-quadro sottoscritto il giorno 11 novembre 2010 dal Ministero dell'interno (Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo) e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dipartimento per l'Istruzione) per dare applicazione, fra l'altro, a quanto previsto dal Decreto 4 giugno 2010 del Ministero dell'Interno;



- accordo-quadro sottoscritto il 7 Agosto 2012 dal Ministero dell'interno (Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo) e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dipartimento per l'Istruzione) per dare applicazione, fra l'altro, a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all'art. 3 ed in particolare l'art. 5.

C) Decisioni, Raccomandazioni, Risoluzioni, Conclusioni, Comunicazioni

- decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS);
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 sull'educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere;
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- conclusioni del Consiglio sull'istruzione destinata agli adulti del 22 maggio 2008;
- conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione;
- risoluzione del Consiglio del 28 novembre 2011 su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti;
- raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.



§ 3. ASSETTO ORGANIZZATIVO

3.1 IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo ciclo (IT, IP, LA); della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.

I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Pertanto: **A)** i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) che realizza percorsi di primo livello (art. 2, comma 1); **B)** inoltre, per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, i CPIA devono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (IT; IP e LA) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2); **C)** i CPIA, infine, possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

3.1.1 Livelli della Rete Territoriale di Servizio

Il CPIA si configura come *Rete Territoriale di Servizio* articolata nei seguenti livelli:



Livello A: unità amministrativa

Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello (sedi associate) sono individuati nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

Livello B: unità didattica (*accordi di rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello - art.3, comma 4, Regolamento*).

Il CPIA si riferisce, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l'altro, criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione ed il funzionamento della *Commissione per la definizione del patto formativo individuale* e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Livello C: unità formativa (*accordi per l'ampliamento dell'offerta formativa - art. 2, comma 5, Regolamento*).

Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; l'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Al riguardo, si segnalano - a mero titolo esemplificativo - iniziative tese ad *integrare* ed *arricchire* i percorsi di istruzione degli adulti e/o *favorire* il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di leFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...); al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma - può, ai sensi dell'art. 56 del D.L. 44/2001: a) stipulare **convenzioni** con università, Regioni ed enti pubblici; b) stipulare **intese contrattuali** con associazioni e privati; c) partecipare ad **associazioni temporanee** con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

Pertanto, il CPIA è al tempo stesso **unità amministrativa, unità didattica e unità formativa**.

3.1.2 Attività della Rete Territoriale di Servizio

Il CPIA, in quanto *Rete Territoriale di Servizio*, svolge non solo le attività di istruzione di cui al punto precedente, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti.



Infatti, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma – esercita l'*autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo*, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 275/99.

Il CPIA, pertanto, può realizzare, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, le azioni di cui al citato art. 6 adeguatamente adattate alla specificità del sistema di istruzione degli adulti.

A tal fine, nell'ambito degli accordi di cui al precedente punto 3.1.1, possono essere definiti gli ambiti di interesse comune, a partire da quelli indicati nell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 275/99, ed attivati i laboratori di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. 275/99. A tal riguardo, acquista particolare significato l'eventuale adesione agli accordi di rete istitutivi dei Poli tecnico-professionali, di cui al Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013.

In tale contesto, riveste particolare rilievo la *“ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi”*, anche in considerazione della *fruizione a distanza* prevista dall'art. 4, comma 9, lett. c) del **REGOLAMENTO**.

L'utilizzo delle nuove tecnologie, inoltre, è strumento strategico per la costituzione, la gestione e l'implementazione del CPIA in quanto *Rete Territoriale di Servizio* nonché soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (vedi punto 3.1.3).

Inoltre, appaiono prioritarie le attività di RS&S finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA quale *“struttura di servizio”* volta, per quanto di competenza, a predisporre - in coerenza con gli obiettivi europei in materia – le seguenti *“misure di sistema”*: a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio; b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; d) accoglienza e orientamento; e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti.

Pertanto, il CPIA è una *Rete Territoriale di Servizio* deputata alla realizzazione sia delle **attività di istruzione** degli adulti che delle **attività di RS&S** in materia di istruzione degli adulti. Tale configurazione caratterizza il CPIA quale luogo funzionale allo sviluppo di quel *“triangolo della conoscenza”* (istruzione, ricerca, innovazione) più volte richiamato in sede europea.

3.1.3 Raccordo della RTS con le “Reti Territoriali per l'Apprendimento Permanente”

Il CPIA, in quanto *Rete Territoriale di Servizio* del sistema di istruzione, deputata alla realizzazione sia delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta che delle attività di RS&S in materia di istruzione degli adulti, è soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Infatti, le strategie e le azioni prioritarie delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, così come puntualmente definite all'art. 4, comma 55, Legge 92/2012, trovano nel CPIA un soggetto pubblico di riferimento in grado di contribuire in maniera efficiente ed efficace alla loro attuazione.



In particolare, il CPIA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione - per quanto di competenza - di azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l'altro, a fornire un "sostegno alla costruzione, ... dei propri percorsi di apprendimento" [art. 4, comma 55, lett. a), L.92/2012], a sostenere il "riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti" [art. 4, comma 55, lett. b), L.92/2012] e a favorire "la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita" [art. 4, comma 55, lett. c), L.92/2012].

In tale contesto, il CPIA può contribuire, inoltre, alla realizzazione delle "misure prioritarie" delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente ed al conseguimento degli "obiettivi specifici" delle reti territoriali, di cui rispettivamente al punto A.5 e al punto B.4 dell'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente.

In ogni caso, il CPIA - in quanto *Rete Territoriale di Servizio* articolata per livelli e deputata alla realizzazione di azioni di istruzione e azioni di RS&S - costituisce il punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso - per quanto di competenza - per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e/o il consolidamento delle *competenze chiave per l'apprendimento permanente*, di cui alla Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006, anche in relazione a quanto previsto dal DM 139/2007.

Pertanto, il CPIA, istituzione scolastica autonoma articolata in *Rete Territoriale di Servizio*, è soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

3.2 IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

La **valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona** a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale è la **cifra innovativa** del nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente così come delineate all'art.4, comma 51, Legge 92/2012.

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l'altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un *Patto formativo Individuale* definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.

La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione di cui all'art. 5, comma 2, **REGOLAMENTO**.

Il *Patto* rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.



Il *Patto* viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolata nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione - di cui al successivo punto 5.2.

Il *Patto* contiene i seguenti elementi minimi: 1) i dati anagrafici; 2) il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l'adulto; 3) l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione; 4) il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento –pari a non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione); 5) il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 6) il piano delle uda relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione; 7) l'indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 8) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto; la data e il numero di registrazione. Per l'adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto medesimo che viene sottoscritto anche dal dirigente scolastico delle suddette istituzioni.

Al *Patto* viene allegato il *Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*.

3.3 LA COMMISSIONE

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, il CPIA costituisce, nel quadro di uno specifico accordo di rete con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, la Commissione per la definizione del patto formativo individuale.

Come già affermato, il *Patto* viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione - di cui al successivo punto 5.2.

Per lo svolgimento delle suddette fasi, che si realizzano nelle sedi individuate nell'ambito del citato accordo di rete anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, la Commissione si dota di appositi strumenti, fra i quali i seguenti: modello di *domanda per il riconoscimento dei crediti*; modello di *libretto personale (dossier personale per l'IDA)*; linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze; modello di *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*; modello di *Patto Formativo Individuale*.

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i membri.

La Commissione ha il compito altresì, di predisporre le "misure di sistema" di cui all'art. 3, comma 4 del **REGOLAMENTO**.



Le “misure di sistema” vengono definite nell’ambito delle attività di RS&S, di cui al punto 3.1.2, con particolare riferimento a quelle finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA quale “struttura di servizio”.

Le “misure di sistema” sono finalizzate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo livello ed i percorsi di istruzione di secondo livello; a tal fine, particolare priorità assumono gli interventi finalizzati alla definizione di criteri e modalità per la gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, di cui al comma 2 dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 e successive modifiche; la stesura del POF del CPIA, comprensivo delle attività di istruzione relative ai percorsi sia di primo livello che di secondo livello; la progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello.

La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA presso il quale è incardinata, è composta dai docenti dei percorsi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), **REGOLAMENTO** individuati sulla base dei criteri definiti nell’ambito dell’accordo di rete di cui all’art. 5, comma , **REGOLAMENTO** nel rispetto delle norme contrattuali. Tali docenti sono inseriti in apposito elenco. In ogni caso, la composizione della Commissione assicura una presenza di docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del Patto formativo individuale così come definite al punto 5.2.

La Commissione è articolata in sezioni funzionali alla specificità degli assetti organizzativi e didattici relativi rispettivamente ai percorsi di istruzione degli adulti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e c), **REGOLAMENTO** e ai percorsi di istruzione degli adulti di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) **REGOLAMENTO**, nonché alle eventuali esigenze territoriali.

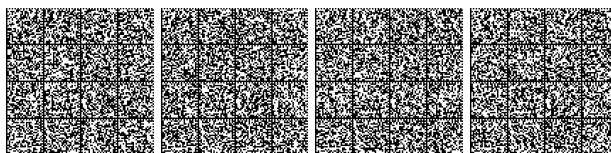
La Commissione può essere eventualmente integrata, per la definizione del patto formativo individuale degli adulti stranieri, da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi.

La partecipazione alla Commissione costituisce obbligo di servizio per il personale docente; la partecipazione alla Commissione di esperti e/o mediatori linguistici non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione può, inoltre, avvalersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore.

Il regolamento della Commissione è definito nell’ambito dello specifico accordo di rete sopra citato. Nell’accordo sono stabiliti, tra l’altro, le modalità di funzionamento, la composizione - anche in ordine alle competenze dei membri - le funzioni, le modalità organizzative e le forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo, nel rispetto delle loro specifiche competenze.

Per assicurare continuità alle azioni della Commissione, anche ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei processi attivati, è opportuno, altresì, che essa duri in carica almeno per un triennio.



3.4 I GRUPPI DI LIVELLO

Elemento fondamentale per la personalizzazione dei percorsi, che pone al centro le competenze dell'allievo adulto, è l'organizzazione per gruppi di livello.

Tale organizzazione è relativa ai periodi didattici di cui all'art. 4 del **REGOLAMENTO**, che costituiscono il riferimento per la costituzione delle classi e possono essere fruiti anche in due anni scolastici.

In particolare, per i percorsi di istruzione realizzati dai CPIA l'organizzazione per gruppi di livello fa riferimento anche alla progettazione per unità di apprendimento delle competenze di cui agli allegati A.1 e A.2; per i percorsi di secondo livello realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado, l'organizzazione per gruppi di livello fa riferimento anche alle aggregazioni disciplinari definite al successivo punto 4.3.

L'organizzazione per gruppi di livello facilita la personalizzazione del percorso, anche sotto il profilo dei tempi di fruizione dello stesso, sostiene lo sviluppo dei processi di apprendimento a partire dalle competenze possedute dall'allievo adulto, richiede modelli aperti e flessibili, si sviluppa secondo strategie metodologiche e didattiche coerenti con i differenti contesti di riferimento.

In tale contesto assume particolare rilevanza l'adozione di metodologie attive fondate sul ricorso a stage, tirocini e alternanza scuola- lavoro anche al fine di favorire l'acquisizione e il potenziamento delle competenze attese in esito ai percorsi di istruzione necessarie ad assicurare la piena partecipazione di cittadini adulti al mercato del lavoro e alla vita sociale di oggi.

3.5 LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento, da erogare anche a distanza, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici.

Ferma restando l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione delle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. 275/99, la progettazione per unità di apprendimento tiene conto di alcuni criteri generali.

In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è indispensabile: 1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento; 2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto per ciascun periodo); 3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza - in tutto o in parte - in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo di riferimento.

3.6 PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Il **REGOLAMENTO**, all'art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i



Corsi serali, i Corsi della scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente.

Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), **REGOLAMENTO**, sono ricondotti ai CPIA, mentre i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi.

I percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27, Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono finalizzati a rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, tenuto conto che l'istruzione costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua formazione professionale, tecnica e culturale.

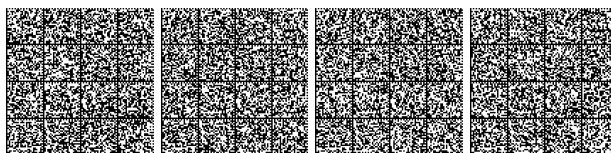
Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 della Legge 354/1975 costituiscono elemento irrinunciabile nel programma del trattamento rieducativo del detenuto.

La programmazione dei percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, fermo restando quanto previsto dal DPR 230/2000, dovrà tenere conto della specificità e distintività dell'istruzione nelle carceri, anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i "tempi" e i "luoghi" della detenzione, nonché con la specificità dell'utenza, utilizzando metodi adeguati alla condizione dei soggetti e predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario.

Pertanto, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado a cui sono ricondotti i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, devono attivare – nell'ambito della loro autonomia – misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi in relazione alla specificità della domanda formativa degli adulti in carcere, alla peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché alla variabilità dei tempi di detenzione, fermo restando gli assetti previsti dal **REGOLAMENTO**.

Inoltre, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado, a cui sono ricondotti i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, possono nell'ambito della loro autonomia realizzare misure di sistema attraverso specifici accordi con i soggetti di cui al precedente punto 3.1.1, lett. C) anche applicativi dei protocolli di intesa di cui agli artt. 41 e 43 del DPR 230/2000. In questo ambito, assumono particolare rilievo, ad esempio, la promozione di attività di aggiornamento e formazione del personale, l'allestimento di laboratori didattici, il potenziamento delle biblioteche, nonché la realizzazione di interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo.

I CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado a cui sono ricondotti i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena realizzano i percorsi previsti dal **REGOLAMENTO** anche in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile. In tale contesto, particolare significato assumono le attività di collaborazione e raccordo sinergico con il territorio e le strutture territoriali che compongono il Dipartimento per la giustizia minorile,



volte ad assicurare ai soggetti interessati - sia all'interno della struttura penale che all'esterno della stessa - la frequenza dei suddetti percorsi, nella prospettiva di consentire il conseguimento di più elevati livelli di istruzione nonché di favorire interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dopo la loro uscita dal circuito detentivo.

3.7 GESTIONE E FUNZIONAMENTO

I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **con gli specifici adattamenti di seguito indicati:**

consiglio di istituto

- La rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti.
- Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

collegio dei docenti

- Il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.
- Il collegio dei docenti, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 5, del **REGOLAMENTO**, può avvalersi anche di Tavoli tecnici costituiti dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 3.1.1, lett.C, individuati sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
- Il collegio dei docenti identifica le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa del CPIA, in coerenza con la specificità degli assetti organizzativo –didattici.

consiglio di classe

- Il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo.

Il dirigente scolastico del CPIA può individuare, nell'ambito del personale docente e ATA e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, figure di sistema che supportano la gestione degli aspetti organizzativi del CPIA in funzione delle esigenze di flessibilità degli impianti didattici adottati e delle collaborazioni attivate con il territorio e le altre istituzioni scolastiche.



3.8 RISORSE UMANE , FINANZIARIE E STRUMENTALI

I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Si avvalgono, pertanto, di una propria dotazione organica, definita secondo quanto previsto dall'art. 9 del **REGOLAMENTO**, nonché del personale messo a disposizione del CPIA in base agli accordi di cui al precedente punto 3.1.1 lettera C)

I CPIA, inoltre, possono ricorrere nei limiti delle risorse disponibili e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica a prestazioni professionali e a contratti di prestazioni d'opera.

Ai CPIA, inoltre, è attribuita la dotazione finanziaria di cui all'art. 21, comma 4, Legge 59/1997, determinata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della legge 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

La gestione amministrativo-contabile dei CPIA è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 8 del **REGOLAMENTO**.

In ogni caso, dall'attuazione delle precedenti disposizioni non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



§ 4. ASSETTO DIDATTICO

4.1 PERCORSI DI ISTRUZIONE PRIMO LIVELLO

I percorsi di istruzione di primo livello sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/07³ relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici [art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b) **REGOLAMENTO**].

I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici: 1) *primo periodo didattico*, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; 2) *secondo periodo didattico*, finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato DM 139/2007, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (art. 4, comma 2, **REGOLAMENTO**).

In coerenza con la *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008*⁴, gli esiti dei percorsi di istruzione di primo livello sono stati descritti in termini di "risultati di apprendimento". La descrizione ha tenuto conto prioritariamente delle *8 Competenze chiave per l'apprendimento permanente*⁵.

Inoltre, al fine di assicurare organica coerenza con i nuovi assetti organizzativi e didattici di cui al citato DM 139/07, i risultati di apprendimento sono stati aggregati nei seguenti assi culturali: asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico e asse scientifico-tecnologico. **(Tab. A)**

³ Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione

⁴ RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 111/1 del 6.5.2008

⁵ RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 394/10 del 30.12.2006 (comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa ed imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale)



Tab. A Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello

I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono da riferirsi al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche⁶, così come definiti dai descrittori dell'allegato II alla RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008.

L'adulto al termine dei percorsi di primo livello è in grado di:

Asse dei linguaggi

esprimere e interpretare in lingua italiana concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero per avere relazione con gli altri, far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, esercitare pienamente la cittadinanza; comprendere, esprimere e interpretare in lingua inglese concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali, quali istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero, a seconda dei desideri o delle esigenze individuali per facilitare, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, le relazioni interpersonali, la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro; avere consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, anche per ampliare la gamma di percezione e comunicazione; coltivare, attraverso un'accresciuta capacità estetica, forme di espressione creativa e fruire del patrimonio artistico e culturale, con attenzione per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici ed ambientali; utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione anche per arricchire le possibilità di accesso ai saperi, consentire la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, comunicazione interattiva, personale espressione creativa e opportunità di ricerca attiva del lavoro.

Asse storico-sociale

cogliere nel presente, a partire dalla valorizzazione delle proprie esperienze e storie di vita, le radici e i diversi apporti del passato; interpretare le realtà territoriali attraverso il confronto fra aree geografiche, economiche e culturali diverse; individuare le strategie per orientarsi nel sistema socio-economico e per assumere responsabilmente comportamenti a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente; partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre diversificate; risolvere i conflitti ove ciò sia necessario; partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica; interagire efficacemente con le dinamiche del mercato del lavoro materiale e immateriale; valorizzare la mobilità per tradurre in azione la progettualità individuale e la disposizione a pianificare il futuro.

Asse matematico

sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) anche per sviluppare strategie atte ad analizzare più efficacemente i dati del reale; interagire in modo adeguato nei contesti sociali e lavorativi, anche per migliorare il livello culturale personale e per accedere a nuove modalità di conoscenza e, quindi, a nuovi saperi; applicare, anche mediante l'utilizzo di sussidi appropriati, i principi e i processi propri della matematica; seguire e vagliare le concatenazioni degli argomenti; cogliere le prove di certezza e validità e orientarsi nel panorama della ricerca scientifica e tecnologica; leggere, interpretare e organizzare in modo personale i molteplici dati attinenti ai diversi settori della vita sociale ed economica, applicando le regole proprie di un settore della matematica (la statistica) ampiamente utilizzato nella comunicazione quotidiana e dai diversi media.

Asse scientifico-tecnologico

usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati; applicare le conoscenze in campo tecnologico e la relativa metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani; comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e accrescere la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; acquisire atteggiamenti, metodi e tecniche indispensabili alla modellizzazione ed alla comprensione della realtà intesa nel suo significato più lato di molteplicità, complessità, trasformabilità; adottare strategie di indagine, procedure sperimentali e linguaggi specifici anche al fine di valutare l'impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.

⁶ Cfr. "Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente" allegato B all' Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sancito nella seduta del 20 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



In presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale di riferimento, al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria dei CPIA e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di istruzione di primo livello – fermo restando il monte ore complessivo del rispettivo periodo didattico – possono prevedere specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore realizzate secondo le *Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 (All. C)*.

I CPIA possono utilizzare la quota di autonomia del 20%, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con i "risultati di apprendimento dei percorsi di primo livello (Tab. 1)". Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata - per ciascun periodo - in base al rispettivo orario, tenuto conto delle richieste dell'utenza, fermo restando che ciascun asse culturale, di cui alla Tabella 1 (**All. A.3**) non può essere decurtato per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberanti di personale.

Per favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma professionale da parte di adulti in età superiore a quella prevista per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al d.leg.vo 76/2005 del Regolamento, i CPIA, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, possono realizzare raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di apprendistato ovvero i percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi stabiliti in sede di Conferenza unificata, fermo restando la competenza delle Regioni in materia.

4.1.1 Percorsi di istruzione primo livello - primo periodo didattico

I "risultati di apprendimento" (**Tab. A**) attesi in esito ai percorsi di primo livello, sono declinati - per ciascun periodo didattico - in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti assi culturali.

Per il primo periodo didattico, la declinazione dei "risultati di apprendimento" tiene conto prioritariamente dei *Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado* e dei relativi *Obiettivi specifici di apprendimento*, di cui alle *Indicazioni nazionali*⁷, orientandoli specificamente alle competenze di base attese in esito ai percorsi di primo livello e adattandoli alla specificità dell'utenza adulta.

Sono state, pertanto, individuate 22 competenze (**All. A.1**) da acquisire al termine del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello, fermo restando che la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è rimessa all'autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, che destina per ciascuna di esse quote dell'orario complessivo idonee al loro raggiungimento.

L'acquisizione di tali competenze è premessa indispensabile per conseguire - in un processo di organico raccordo – i risultati di apprendimento previsti al termine del secondo periodo didattico, come descritti nella precedente Tabella A.

⁷ DECRETO 16 novembre 2012, n. 254 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. (in GU n.30 del 5-2-2013)



In ogni caso, i percorsi di istruzione di primo livello – primo periodo didattico - devono essere organizzati in modo da favorire lo sviluppo ed il consolidamento anche delle *Competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria*, di cui all'allegato al citato DM 139/2007⁸.

Tale processo, che non si esaurisce al termine dei percorsi di istruzione di primo livello, prosegue per tutto l'arco della vita ed è finalizzato a sviluppare e consolidare le *Competenze chiave per l'apprendimento permanente*⁹ e le competenze chiave di cittadinanza tenuto conto degli indirizzi delineati dalla Legge n. 92/2012¹⁰ in materia di apprendimento permanente.

I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni riportate nella Tabella 1 (**All. A.3**), destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente.

4.1.2 Percorsi di istruzione primo livello - secondo periodo didattico

I "risultati di apprendimento" (**Tab. A**) attesi in esito ai percorsi di primo livello, sono declinati - per ciascun periodo didattico - in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite ai corrispondenti assi culturali.

Per il secondo periodo didattico, la declinazione dei risultati di apprendimento (in competenze, abilità e conoscenze) fa riferimento a quelle previste per il primo biennio comuni ad entrambi i percorsi di istruzione tecnica e professionale, limitatamente alle attività e insegnamenti di area generale¹¹.

In coerenza con l'aggregazione per assi culturali dei risultati di apprendimento dei percorsi di primo livello e in considerazione del conseguimento della certificazione atteso in esito ai suddetti percorsi, le competenze, conoscenze e abilità sono state ricondotte agli assi culturali di cui al DM 139/2007.

Sono state, pertanto, individuate 16 competenze (**All. A.2**) da acquisire al termine del secondo periodo didattico dei percorsi di primo livello¹², fermo restando che la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è rimessa all'autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, che destina per ciascuna di esse quote dell'orario complessivo idonee al loro raggiungimento.

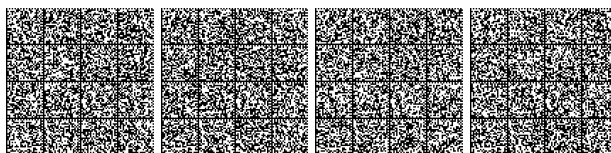
⁸ L'allegato 2 al documento tecnico allegato al DM 139/2007 individua e definisce le seguenti 8 competenze chiave di cittadinanza: *Imparare ad imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed interpretare l'informazione*

⁹ Cfr. nota n. 3

¹⁰ Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (12G0115)

¹¹ Direttiva MIUR 15 luglio 2010, n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88" e Direttiva MIUR 28 luglio 2010, n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87

¹² La competenza "utilizzare e produrre testi multimediali" non compare esplicitamente tra le competenze delle attività e insegnamenti di area generale dei percorsi di primo biennio di istruzione tecnica e professionale; pertanto, ai fini dell'acquisizione di tale competenza, prevista tra quelle di cui al DM 9/2010, i docenti, nell'organizzare il percorso di insegnamento-apprendimento, valorizzeranno trasversalmente l'utilizzo e la produzione di testi multimediali.



In ogni caso, i percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico - devono essere organizzati in modo da favorire lo sviluppo ed il consolidamento anche delle *Competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria*, di cui all'allegato al citato DM 139/2007¹³ nonché delle *Competenze chiave per l'apprendimento permanente*¹⁴, tenuto anche conto degli indirizzi delineati dalla Legge n. 92/2012¹⁵ in materia di apprendimento permanente.

I percorsi di primo livello relativi al secondo periodo didattico hanno un orario complessivo di 825 ore, articolato secondo quanto riportato nella Tabella 1 (**All. A.3**), destinato allo svolgimento delle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

4.2 PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa. [art. 4, comma 1, lett. c) del **REGOLAMENTO**].

In coerenza con la *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008*¹⁶, gli esiti dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, sono descritti in termini di "risultati di apprendimento". (**Tab. B**)

Tab. B Risultati di apprendimento al termine dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana	
LIVELLO A1	<i>Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Presentare se stesso/a e altri, porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). Interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.</i>
LIVELLO A2	<i>Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.</i>

La descrizione ha tenuto conto delle indicazioni presenti nelle *Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana*¹⁷, elaborate dal MIUR sulla base dei criteri contenuti nel *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue*.

¹³ L'allegato 2 al documento tecnico allegato al DM 139/2007 individua e definisce le seguenti 8 competenze chiave di cittadinanza: *Imparare ad imparare; Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire ed interpretare l'informazione*

¹⁴ RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 394/10 del 30.12.2006 (comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa ed imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale)

¹⁵ Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (12G0115)

¹⁶ RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 111/1 del 6.5.2008

¹⁷ Diramate con nota n. 454 del 17 febbraio 2012 della DGIPTS e allegate all'Accordo Quadro siglato dal Ministero dell'Interno e dal MIUR in data 7 Agosto 2012.



I “risultati di apprendimento” attesi in esito ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono declinati, per ciascun livello in specifiche competenze, conoscenze e abilità riferite a ciascun o dei seguenti ambiti: ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE (**All. B.1**)

Per il livello A1 le conoscenze dell’ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE sono comuni in quanto pertinenti a tutti i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano specialmente se stessi, la famiglia, l’ambiente ed i bisogni immediati; analogamente per il livello A2 le conoscenze dell’ASCOLTO, LETTURA, INTERAZIONE (scritta e orale) e PRODUZIONE SCRITTA e PRODUZIONE ORALE sono comuni in quanto pertinenti a tutti i rispettivi risultati di apprendimento e riguardano specialmente i contesti di vita sociali, culturali e lavorativi in relazione anche a quanto definito nell’Accordo di integrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179). Il docente svilupperà specificamente tali conoscenze in relazione alle correlate abilità.

Sono state pertanto individuate 20 competenze da acquisire al termine del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, fermo restando che la corrispondenza tra conoscenze e abilità - in relazione a ciascuna competenza – è rimessa all’autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale del CPIA che destina per ciascuna di esse quote orarie nei limiti di quelle fissate per ciascun ambito corrispondente.

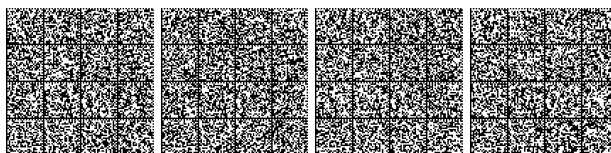
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana hanno un orario complessivo di n. 200 ore, di cui n. 180 ore da destinare ad attività didattica e n. 20 ore da destinare ad attività di accoglienza e orientamento (**All. B.2**).

In presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale di riferimento, al fine di valorizzare ed ottimizzare l’offerta formativa ordinaria dei CPIA e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana – fermo restando il monte ore complessivo – possono prevedere specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore realizzate secondo le *Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’art. 3 del DPR 179/2011* (**All. C**).

4.3 PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai suddetti regolamenti, secondo i criteri di seguito riportati.



I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati.

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati: a) primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; b) secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; c) terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l'ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

I percorsi di istruzione artistica sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui all'art. 4, comma 3 del **REGOLAMENTO**, l'orario complessivo di cui all'art. 4, comma 5 e i criteri generali di cui all'art. 4, comma 9.

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'adattamento dei percorsi di secondo livello ai piani di studio di cui ai DDPPRR 87, 88 e 89/2010, come previsto dall'art. 11, comma 10 del **REGOLAMENTO** risponde ai seguenti criteri :

- riduzione al 70% delle ore del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno, con arrotondamento del risultato ottenuto ad un numero divisibile per 33 al fine di ottenere una quota oraria settimanale utilizzabile per la formazione delle cattedre;
- la riduzione al 70% del monte ore del curriculum non comporta la riduzione al 70% di tutte le discipline in quanto, nei corsi serali, "Scienze motorie e sportive" non è disciplina curricolare e, pertanto, si rendono possibili arrotondamenti al valore superiore pressoché per tutte le discipline o comunque per quelle che presentano una maggiore esigenza di spazio orario per il consolidamento delle competenze;
- compensazioni orarie tra il secondo biennio e l'ultimo anno (l'ultimo anno presenta di norma un numero di ore del 50% rispetto al secondo biennio e, nel caso di quote orarie settimanali di due ore, non consente una riduzione di senso); in particolare, tali compensazioni sono necessarie negli indirizzi con notevole frammentazione disciplinare;
- mantenimento dello stesso quadro orario per attività e insegnamenti generali comuni degli istituti tecnici settore Economico e settore Tecnologico, come previsto dal riordino;
- minori riduzioni per le discipline presenti in un unico anno del primo o del secondo biennio per non compromettere la qualità formativa della disciplina;



- nell'Istruzione tecnica, settore Economico, e nell'Istruzione professionale, settore Servizi, indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" sono state riunite in unica disciplina "Scienze integrate (Fisica)" e "Scienze integrate (Chimica)" per assicurare un insegnamento unitario senza frammentazioni disciplinari e, nei professionali, un indispensabile numero di ore ai tre laboratori di servizi enogastronomici;
- mancata riduzione per le discipline presenti in un unico anno con due ore settimanali; (esempio: ind. "Servizi socio-sanitari" disciplina "Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche" "Educazione musicale")
- necessità di mantenere uniti gli insegnamenti di storia e filosofia nell'ultimo anno dei Licei artistici per non assegnare a una delle due discipline una sola ora settimanale;
- inserimento nei Licei artistici della disciplina "Storia dell'arte" tra le discipline di indirizzo pur essendo comune a tutti gli indirizzi.

I quadri orari di riferimento sono riportati nelle tabelle di seguito elencate che fanno parte integrante del presente provvedimento (All. D):

- Tabella 2 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Economico.
- Tabella 3 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Tecnologico.
- Tabella 4 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici – settore Tecnologico.
- Tabella 5 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Servizi.
- Tabella 6 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.
- Tabella 7 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Servizi.
- Tabella 8 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.
- Tabella 9 - Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.

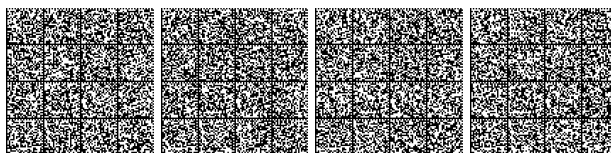
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per i percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l'avvio del primo e del secondo periodo didattico, anche per i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni definito con l'annuale decreto interministeriale di cui all'art. 9 del *REGOLAMENTO*, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:



- a. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: "Lingua e letteratura italiana", "Lingua inglese", "Storia", "Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;*
- b. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per "Diritto ed economia", "Scienze integrate (Fisica)", "Scienze integrate (Chimica)", "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", "Tecnologie informatiche" per il primo periodo didattico;*
- c. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;*
- d. *l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;*
- e. *l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.*

L'adozione dei suddetti assetti didattico – organizzativi, che non deve comportare esuberi di personale, si realizza senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



§5. STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

Di seguito vengono indicati i criteri generali e le modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all'art. 4, comma 9. In ogni caso, l'utilizzo di tali strumenti, che deve tener conto della specificità dell'istruzione in carcere, non può comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5.1 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale, di cui al punto 3.2, si svolge nell'ambito delle *attività di accoglienza e orientamento*, di cui all'art. 4, comma 9, lett. d) del **REGOLAMENTO**.

Nell'ambito di tali attività – da tenere distinte da quelle previste all'interno delle “misure di sistema” di cui al punto 3.1.2 – , possono essere realizzate ulteriori attività propedeutiche alla definizione del Patto, finalizzate tra l'altro al rinforzo e/o alla messa a livello, e attività di manutenzione ed implementazione dello stesso in misura, comunque, non superiore a quella prevista dall'art. 4, comma 9, lett. d) del **REGOLAMENTO**.

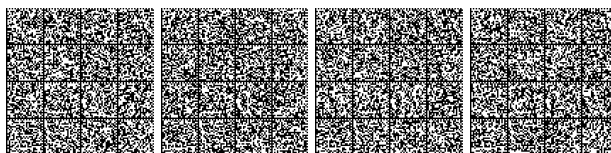
La partecipazione dell'adulto alla definizione del Patto equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione in misura, comunque, non superiore al 10% del periodo didattico medesimo, relativa agli assi dei percorsi di primo livello, agli ambiti dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, alle attività e insegnamenti dei percorsi di secondo livello individuati nell'ambito delle rispettive programmazioni collegiali.

Il Patto viene definito ad esito del percorso di riconoscimento dei crediti - articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione - di cui al successivo punto 5.2.

5.2 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO

In coerenza con le indicazioni europee contenute nella *Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale ed informale*, tenuto conto di quanto previsto dal D.leg.vo 16 gennaio 2013, n. 13, la Commissione attiva – su richiesta dell'adulto - un percorso di riconoscimento dei crediti articolato in tre fasi: identificazione, valutazione, attestazione.

Identificazione: fase finalizzata all'*individuazione e messa in trasparenza* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. In questa fase, la Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l'adulto “nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento” anche mediante l'utilizzo di dispositivi di documentazione della storia personale e professionale. Al riguardo, appare opportuno la predisposizione da parte della Commissione di adeguati dispositivi di documentazione coerenti con gli strumenti di trasparenza già adottati in sede europea, quali quelli definiti nell'ambito della decisione Europass. In tale contesto, assume particolare significato la predisposizione per ciascun adulto di un libretto personale (dossier personale per l'IDA) che consenta, tra l'altro, la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra “evidenza utile”. A tal fine, risulta necessario l'utilizzo di strumenti di esplorazione tra i quali



l'intervista impostata secondo un approccio biografico. In questa fase la Commissione può individuare un docente – facente parte della Commissione stessa – a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l'adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale e nella composizione del dossier personale. Fermo restando i criteri generali di cui alle presenti Linee guida ciascuna Commissione individua modalità organizzative e di funzionamento che tengano anche conto del contesto territoriale di riferimento.

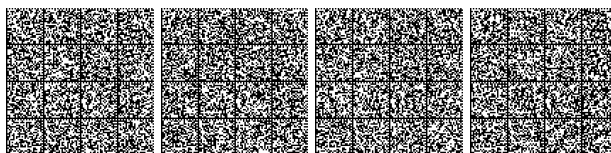
Valutazione: fase finalizzata all'*accertamento del possesso* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. In questa fase la Commissione procede - insieme con l'adulto - all'accertamento del possesso delle competenze già acquisite dall'adulto ai fini della successiva attestazione. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento formale, costituiscono "evidenze utili" quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell'art. 4, della L.92/2012. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento non formale ed informale questa fase implica l'adozione di *specifiche metodologie valutative* e di *riscontri e prove idonei* a comprovare le competenze effettivamente possedute coerenti anche con quelle predisposte dall'INVALSI nell'ambito dei progetti RICREARE e SAPA diffusione ai fini di quanto previsto dall'art.10, comma 2 del **REGOLAMENTO**. In ogni caso, questa fase deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e oggettività.

Attestazione: fase finalizzata al rilascio del *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*, standardizzato secondo i criteri di seguito riportati; in questa fase la Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce – secondo le modalità e nei limiti precedentemente da essa stabiliti - come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione; in coerenza con quanto previsto dal d.leg.vo 13/13, il *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso* - che ha carattere pubblico – contiene i seguenti elementi minimi: *a)* i dati dell'ente pubblico titolare (MIUR) e dell'ente titolato (CPIA); *b)* i dati anagrafici dell'adulto; *c)* le competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione, riconosciute come crediti; *d)* le modalità di accertamento per ciascuna delle competenze riconosciute come crediti; *e)* la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e, per l'adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, anche del dirigente scolastico della istituzione scolastica dove è incardinato il percorso di secondo livello; *f)* data e numero di registrazione.

In esito alle fasi su indicate viene definito il *Patto formativo Individuale (Patto)* di cui al precedente punto 3.2.

5.3 FRUIZIONE A DISTANZA

La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nel **REGOLAMENTO**; il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l'adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.



La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari necessità dell'utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali.

La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della "competenza digitale", riconosciuta fra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo di competenze nell'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, contrasta, fra l'altro, quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l'esercizio della cittadinanza attiva.

Ai fini del **REGOLAMENTO** per fruizione a distanza si intende l'erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all'art. 4, *comma* 1 del **REGOLAMENTO** mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

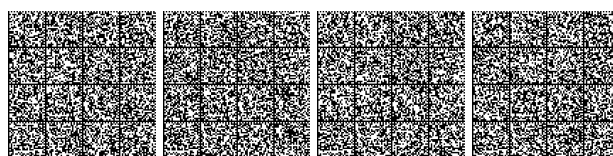
A tal fine le istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di cui all'art. 4 del **REGOLAMENTO** provvedono alla:

- a. ricognizione delle risorse interne ed esterne alla *Rete Territoriale di Servizio* (tecnologiche, didattiche, professionali, ecc..) anche ai fini della condivisione di infrastrutture tecnologiche e materiali utili alla fruizione a distanza;
- b. scelta del modello di fruizione a distanza più adeguato alle risorse individuate, al contesto e al tipo di utenza, ivi comprese le modalità di autovalutazione da parte dell'adulto del proprio processo di apprendimento;
- c. progettazione per unità di apprendimento dei percorsi medesimi sulla base dei criteri precedentemente indicati (cfr. 1.13) individuando quelle da erogare e fruire a distanza, in tutto o in parte;
- d. predisposizione di strumenti e modalità di verifica dell'autenticità dell'utente e attestazione di effettiva fruizione a distanza da parte dell'adulto secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale.

In ogni caso, la fruizione a distanza, **pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione**, si svolge secondo *specifiche tecniche e tecnologiche* definite dai Centri per l'istruzione degli adulti ad esito delle attività di cui all'art.6 del DPR275/99, tenuto conto anche delle indicazioni di cui al D.M. 17 aprile 2003, e relativo allegato tecnico, opportunamente adattate, ma tali comunque da:

- a. privilegiare gli aspetti relativi alla multimedialità, all'interattività, all'adattività delle risorse;
- b. avvalersi di un impianto teso a favorire lo sviluppo di un modello sostenibile da un punto di vista sociale, ambientale, economico, istituzionale;
- c. consentire la personalizzazione del percorso di istruzione all'interno di comunità di apprendimento anche virtuali;
- d. garantire la tutela dei dati personali, tramite l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La fruizione a distanza costituisce regolare frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei limiti di cui all'art. 4, *comma* 9, lett. c) del **REGOLAMENTO**, fermo restando che le verifiche riguardanti le valutazioni periodiche e finali sono svolte in presenza presso le istituzioni scolastiche



che realizzano i percorsi di istruzione degli adulti di cui all'art. 4 del **REGOLAMENTO**, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 6, comma 7 del **REGOLAMENTO**.

Fermo restando quanto sopra, qualora – a fronte di documentate necessità - la fruizione a distanza preveda lo svolgimento di attività sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA' (**A**mbiente interattivo per la **G**estione dell'**O**fferta formativa **R**ivolta agli **A**dulti) individuate all'uopo nell'ambito di specifici accordi con Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati, la quota oraria di cui all'art. 4, comma 9, lett. c) del **REGOLAMENTO** può essere incrementata, fermo restando che l'identificazione e la presenza dell'adulto nell' AGORA' siano debitamente registrate secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso, questa tipologia deve prevedere anche attività in presenza all'inizio del percorso per lo svolgimento delle attività di accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; durante il percorso, per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini delle valutazioni finali.

